



Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

**Vendite online di prodotti chimici:
cosa cambia con il nuovo CLP**

Michele Checchin, Regulatory Compliance & Strategy Advisor – Chemicals

Indice


- Le vendite e-commerce
- I diversi modelli di vendita
- Norme di riferimento
- La specificità della vendita on line dei prodotti chimici



Le vendite e-commerce


Gli acquisti on line nel mondo anno 2024

Global eCommerce Revenue in Billion US\$



Vendite on line: crescita prevista tra 2024-2028

eCommerce Markets Revenue by Continent in Terms of Percentage Growth Rate Between 2024¹ and 2028¹ in Billion US\$



Gli acquisti on line in Italia 2019-2024


⌚ Gli acquisti eCommerce B2c in Italia tra prodotti e servizi

Osservatorio eCommerce B2c
22.10.24 #OEC24



Vendite on line: tipologie di prodotti in Europa

eCommerce Revenue Development in Europe in 2024, in Billion US\$



Diversi modelli di vendita

Differenti modelli di vendita online

1. Modello RETAIL: l'azienda opera come un **tradizionale rivenditore**, ma online.

L'azienda **acquista e detiene l'inventario dei beni/servizi** in magazzino e lo vende direttamente al consumatore finale attraverso **il proprio sito web proprietario** o, nel caso di Amazon, vendendolo ad Amazon stessa (modello *Vendor*).

2. Modello MARKETPLACE: (**Piattaforma intermediaria**): L'azienda (la piattaforma, es. Amazon, eBay, Temu) **non acquista né detiene l'inventario dei beni/servizi**. Fornisce solo l'infrastruttura e il traffico affinché i **Venditori Terzi** (modello *Seller*) possano vendere direttamente ai clienti.


3. Modello DROPSHIPPING: Il venditore promuove e vende il prodotto, ma **non gestisce mai fisicamente l'inventario**.



Norme di riferimento

Norme di riferimento

1. Regolamento (UE) 988/2023 **Sicurezza generale dei prodotti.**
2. Regolamento 1272/2008 «**CLP**», modificato dal Regolamento (UE) 2865/2024
3. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti



Normativa di riferimento

*Il regolamento 988/2023 è relativo alla sicurezza generale dei prodotti e stabilisce norme essenziali sulla sicurezza dei **prodotti di consumo immessi/messi a disposizione sul mercato dell'UE***

Si applica ai prodotti di consumo immessi/messi a disposizione sul mercato dell'UE

- per i quali **non sono previste disposizioni specifiche in materia di sicurezza** in altre normative dell'UE e
- per i prodotti soggetti a requisiti specifici di sicurezza (dalla normativa dell'Unione), il regolamento generale sulla sicurezza generale **si applica agli aspetti e ai rischio non contemplati da tali requisiti specifici di sicurezza**.



Normativa di riferimento

Articolo 5

Obbligo generale di sicurezza

Gli operatori economici immettono o mettono a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.

Articolo 7

Presunzione di conformità all'obbligo generale di sicurezza

1.

Ai fini del presente regolamento un prodotto è presunto conforme all'obbligo generale di sicurezza previsto dall'articolo 5 del presente regolamento nei casi seguenti:

a) è conforme alle norme europee pertinenti o a parti di esse per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati da tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1025/2012;

Normativa di riferimento

REGOLAMENTO (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti

Articolo 1

Oggetto

2. ... stabilisce le norme e le procedure per gli operatori economici con riguardo ai prodotti oggetto di talune **normative di armonizzazione dell'Unione** e istituisce un quadro di riferimento per la cooperazione con gli operatori economici.

3. Il presente regolamento fornisce altresì **un quadro per i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione**.



Elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione

19. direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine, e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24);
20. direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12);
21. direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1);
22. regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1);
23. regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1);
24. direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive del Consiglio 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17);
25. regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1);

35. regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59);
36. regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1);
37. direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1);
38. regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5);
39. direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88);
40. regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1);
41. regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1);

Pubblicità e vendite a distanza: La specificità della vendita on line dei prodotti chimici

Regolamento 1272/2008 - CLP - aggiornato

Art. 48 - Pubblicità

PRIMA

1. Qualsiasi pubblicità per una **sostanza** classificata come pericolosa ne menziona le **classi o categorie di pericolo** in questione.
2. Ogni pubblicità per una **miscela** classificata come pericolosa o cui si applica l'articolo 25, paragrafo 6, che permetta a una persona di concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta menziona il **tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell'etichetta**.

Il primo comma lascia impregiudicata la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

DOPO

1. Qualsiasi pubblicità di una **sostanza** classificata come pericolosa riporta, a seconda dei casi, **i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari di pericolo EUH** di cui all'allegato II. Qualsiasi pubblicità di tale sostanza destinata alla vendita al pubblico riporta inoltre la dicitura: **«Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto»**.
2. Qualsiasi pubblicità di una **miscela** classificata come pericolosa o disciplinata dall'art. 25, paragr. 6, riporta **i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari di pericolo EUH** di cui all'allegato II. Qualsiasi pubblicità di tali miscele destinate alla vendita al pubblico riporta inoltre la dicitura: **"Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto."**

Regolamento 1272/2008 - CLP - aggiornato

Art. 48 - Pubblicità

PRIMA

1. Qualsiasi pubblicità per una **sostanza** classificata come pericolosa ne menziona le **classi o categorie di pericolo** in questione.

2. Ogni pubblicità per una **miscela** classificata come pericolosa o cui si applica l'articolo 25, paragrafo 6, che permetta a una persona di concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta menziona il **tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell'etichetta**.

Il primo comma lascia impregiudicata la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

DOPO

...


3. Qualsiasi pubblicità di una sostanza o miscela classificata come **pericolosa non contiene indicazioni che non sono destinate a comparire sull'etichetta** o sull'imballaggio di tale sostanza o miscela conformemente all'articolo 25, paragrafo 4.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i pittogrammi di pericolo e le avvertenze possono essere omessi se la pubblicità non è visiva.

Pubblicità e vendite a distanza

Art.48 bis (nuovo)

Quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendite a distanza, l'offerta indica chiaramente e in modo visibile gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17;



Disposizioni generali

1. Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un'etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:
 - a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
 - b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
 - c) gli identificatori del prodotto specificati all'articolo 18;
 - d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;
 - e) se del caso, le avvertenze conformemente all'articolo 20;
 - f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'articolo 21;
 - g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all'articolo 22;
 - h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all'articolo 25.
2. L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.

I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.

Regolamento Biocidi

Art.72 - Pubblicità

1. Oltre a **rispettare il regolamento (CE) n. 1272/2008**, **qualsiasi annuncio pubblicitario di biocidi è accompagnato dalle frasi** «Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.». Le frasi sono chiaramente distinguibili e leggibili rispetto al resto dell'annuncio.
2. L'inserzionista può sostituire il termine «biocidi» nelle frasi obbligatorie con un riferimento chiaro al tipo di prodotto pubblicizzato.
3. Gli annunci pubblicitari dei biocidi non si riferiscono al prodotto in maniera fuorviante rispetto ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l'ambiente e alla sua efficacia. In ogni caso, la pubblicità di un biocida non contiene le formule «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe.

Restrizioni

- Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)** relativo a relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
- Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)** relativo a registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
- Regolamento (UE) 528/2012 (BPR)** relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi
- Regolamento (UE) 2019/1148** relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

Questioni aperte

1. Restrizioni: come si deve fare per prodotti chimici in restrizione e pubblicizzati su piattaforme miste?
2. Lingua nell'etichetta del prodotto
3. Scheda di sicurezza per prodotti professionali: disponibilità e lingua
4. Biocidi: autorizzazione alla vendita solo su base nazionale
5. Responsabilità delle inadempienze: piattaforma o fornitore?



Grazie per l'attenzione